

AVVISO PUBBLICO

PR CALABRIA FESR FSE+ 2021 – 2027 PRIORITA' 4 - Occupazione Una Calabria con più opportunità

AZIONE

4.d.1 - Promuovere adattamento al cambiamento e l'invecchiamento attivo

*Competenze CALABRIA
Incentivi alle imprese
per la formazione continua*

Bozza 10/10/2025

Sommario

1. Finalità e risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria	4
1.3 Riferimenti normativi e amministrativi dell'Avviso.....	4
1.4 Definizioni	7
2. Destinatari finali	8
3. Beneficiari e requisiti di ammissibilità	8
3.1 Beneficiari	8
3.2 Requisiti di ammissibilità	9
4. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	10
4.1 Interventi ammissibili	10
4.2 Caratteristiche dell'attività formativa	11
4.3 Ammontare incentivo	13
4.4 Forma ed intensità del contributo	13
4.4.1 Incentivi ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831	14
4.4.2 Incentivi ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014	14
4.5 Cumulo.....	15
5. Procedure	15
5.1 Indicazioni generali sulla procedura.....	15
5.2 Modalità di presentazione della domanda	16
5.3 Termini di presentazione della domanda di aiuto.....	16
5.4 Documentazione da allegare alla domanda	16
5.5 Modalità di selezione della domanda	17
5.6 Approvazione provvisoria degli esiti della selezione.....	17
5.7 Pubblicazione degli esiti della selezione e finanziamento dell'operazione.....	17
5.8 Gestione delle economie.....	18
5.9 Modalità di erogazione dell'aiuto e relativa documentazione giustificativa	18
5.10 Garanzia a copertura dell'anticipazione	19
6. Obblighi del beneficiario, controlli e revoche	19

6.1	Obblighi del beneficiario	19
6.2	Controlli	21
6.3	Variazioni	21
6.4	Cause di decadenza.....	22
6.5	Decurtazioni e Revoca del contributo	22
6.6	Rinuncia al contributo	23
7.	Disposizioni finali	23
7.1	Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati.....	23
7.2	Trattamento dei dati personali	24
7.3	Responsabile del procedimento	25
7.4	Forme di tutela giurisdizionale	25
7.5	Informazioni e contatti.....	25
7.6	Rinvio.....	25
7.7	Clausola di salvaguardia	25
	ALLEGATI	26

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

1. Il presente Avviso è predisposto in conformità con le finalità della Priorità 4 **Occupazione** “Una Calabria con più opportunità” – **Obiettivo Specifico 4.4** Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute (FSE+) - **Azione 4.d.1** Promuovere adattamento al cambiamento e l'invecchiamento attivo del PR Calabria FESR-FSE+ 2021/2027.
2. Il presente Avviso è riconducibile al seguente settore di intervento¹: *146 – Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori.*
3. **La Regione Calabria con il presente Avviso intende concedere alle imprese un contributo per sostenere i costi per la formazione/riqualificazione del personale dipendente (anche neoassunto) per favorire lo sviluppo del capitale umano.**
4. L'avviso ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo professionale dei lavoratori in azienda tramite il riconoscimento di un costo standard per lavoratore per usufruire di corsi di formazione continua, riferiti alle aree definite prioritarie nella strategia di specializzazione intelligente S3 2021/2027 e/o alle tecnologie STEP.
5. Il presente Avviso contribuisce all'alimentazione dei seguenti indicatori:
 - Indicatore di output: **EECO05** *Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori autonomi;*
 - Indicatore di risultato: **EECR06** *Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento.*
6. L'Avviso è attuato nel rispetto dell'art. 9 “Principi orizzontali” del Reg. (UE) 2021/1060 e degli articoli 6 “Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione” e 8 “Rispetto della Carta” del Reg. (UE) 2021/1057.
7. Al presente Avviso non si applicano le disposizioni di cui all'Art. 73(2)(j) RDC.
8. Il presente Avviso non è soggetto alla verifica del rispetto del principio DNSH in considerazione del fatto che le operazioni non avranno impatti prevedibili su nessuno dei sei obiettivi ambientali di cui al Regolamento (UE) 2020/852, o avranno un impatto prevedibile trascurabile².

1.2 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria disponibile a valere sull'azione 4.d.1. del PR Calabria FESR-FSE+ 2021 - 2027 è pari a **€ 5.000.000,00**.
2. Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'incentivo alla formazione di cui al presente Avviso, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.

1.3 Riferimenti normativi e amministrativi dell'Avviso

1. L'Avviso è emanato in conformità con le norme e provvedimenti amministrativi di seguito elencati:
 - Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;

¹ Cfr. Tabella 1 dell'Allegato 1 al Reg. (UE) 1060/2021 (d'ora in avanti anche RDC).

² Cfr. Par. 2.2 della Com. CE 111/2023 relativa a «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza».

- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, in particolare ai sensi della sezione V sugli aiuti alla formazione (artt. da 1 a 12 e in particolare art. 31);
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2021/2027;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, recate norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Decreto Ministro Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123, e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Decisione di esecuzione C(2022) 8027 final del 3/11/2022 con la quale la Commissione Europea ha approvato il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia CCI 2021IT16FFPR003;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 28 marzo 2022 con la quale è stata approvata la proposta del Programma Regionale Calabria FESR/FSE+ 2021-2027 e si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 13 marzo 2023 recante “integrazione della Delibera di Giunta regionale n. 600 del 18 novembre 2022 recante “Presenza d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
- Delibera del Consiglio regionale della Calabria n. 182 dell’11.04.2023 di “Presenza d’atto della conclusione del negoziato per l’approvazione del Programma Regionale Calabria FESR– FSE+ 2021- 2027: Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 03.11.2022. Istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti”;
- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria n. 2902 del 05/03/2024 è stato approvato il “Manuale delle procedure di selezione delle operazioni” del PR Calabria FESR FSE PLUS 2021/2027”;
- D.G.R. n. 144 del 31/03/2023 recante “Approvazione finale dei documenti relativi alla "S3 2021/2027", individuazione dei membri del Comitato Interdipartimentale S3 e sua istituzione”;
- D.D.G. n. 9369 del 30.06.2023 che approva il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2011;
- D.D.G. n. 11054 del 30/07/2024 – PR Calabria FESR FSE PLUS 2021/2027. Approvazione del Manuale delle procedure di selezione delle operazioni, Versione 3, Luglio 2024;
- Criteri di selezione Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 approvati con la nota di chiusura procedura scritta Prot. n. 225923 del 18/05/2023. D.G.R. n. 299 del 23.06.2023 di approvazione dell’Organigramma delle Strutture della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Obiettivi specifici, delle Azioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027;
- D.G.R. n. 362 del 27.07.2023 che modifica la D.G.R. n. 299/2023 sopracitata di approvazione dell’Organigramma delle Strutture della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Obiettivi specifici, delle Azioni del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027;
- D.G.R. n. 717 del 15.12.2023 recante le “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022;
- D.G.R. n. 740 del 15.12.2023 avente ad oggetto la modifica dell’Organigramma delle Strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Obiettivi specifici, delle Azioni del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 già approvato con la D.G.R. n.362/2023 e l’approvazione, altresì, la Tabella degli incarichi di Elevata Qualificazione di

Responsabile di Azione, Unità di Controllo interno, Unità di Audit e Unità di Controllo Gestionale e Monitoraggio, successivamente integrata con la D.G.R n. 758 del 19.12.2023;

- DGR n. 277 del 13.06.2024 avente ad oggetto PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 - Modifica DGR n. 144 del 31/03/2023 Approvazione finale dei documenti relativi alla S3 2021/2027;
- D.G.R. n. 486 del 13.09.2024 avente ad oggetto Programma Regionale (PR) Calabria 2021/2027 FESR FSE+ - Approvazione "Piano per l'occupazione per il periodo 2023-2027" Priorità "4OCC - Una Calabria con più opportunità" e "4GIOV - Una Calabria più inclusiva per i giovani (Occupazione giovanile)" - ESO4.1., ESO4.2. ESO4.3. e ESO4.4.
- D.G.R n. 304 del 20.06.2025 avente ad oggetto Programma Regionale (PR) Calabria 2021/2027 FESR FSE approvazione Piano per l'Occupazione per il periodo 2023 - 2027 di competenza del dipartimento lavoro. Aggiornamento piano per l'occupazione per il periodo 2023-2027.
- D.G.R. n. 189 dell'8 maggio 2025 avente ad oggetto "Modifica DGR n. 215/2016 recante - integrazione DGR n. 335 del 17 settembre 2015. Istituzione del repertorio regionale delle qualificazioni e delle competenze. modifica composizione e attività del gruppo tecnico repertorio. Modifica repertorio regionale delle competenze ai sensi del DM 5 gennaio 2021.

1.4 Definizioni

1. **Aiuto:** consiste in una sovvenzione determinata nei limiti massimi stabiliti in base ai criteri di cui al successivo par. 4.4.
2. **Beneficiario:** l'impresa selezionata è beneficiaria del finanziamento ai sensi dell'art. 2, comma 9 del Reg. (UE) 2021/1060.
3. **Impresa unica:** ai fini del Regolamento UE sugli *aiuti in de minimis*, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
4. **Impresa in difficoltà:** per impresa in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Regolamento generale di esenzione, un'impresa che soddisfa almeno una delle circostanze elencate:
 - nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni [...]), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni [...]), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità

illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

5. **Punto di contatto qualificato:** il Punto di contatto, per il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ha il compito di istruire eventuali reclami e individuare, coinvolgendo ove necessario gli organismi competenti in materia di diritti fondamentali, le più efficaci misure correttive e preventive da sottoporre all'AdG. Il Punto di contatto per il PR Calabria è la d.ssa Rosetta Alberto, mail puntodicontacco@regione.calabria.it;
6. **Titolare effettivo:** la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività;
7. **Soggetto gestore:** ARPAL Calabria, Ente pubblico economico, strumentale della Regione;
8. **UCS:** Unità di Costo Standard.

2. Destinatari finali

1. Gli interventi previsti dal presente Avviso sono rivolti a tutti i/le lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato/indeterminato o con contratti precari/flessibili, che siano residenti o domiciliati nel territorio della Regione Calabria.
2. Sono destinatari anche i titolari di impresa e i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti (definizione di effettivi secondo il Reg. (UE) n. 651/2014).
3. Sono esclusi da questa misura:
 - i lavoratori con contratto di lavoro intermittente;
 - i lavoratori con contratto di somministrazione;
 - i soggetti con contratto di tirocinio;
 - i lavoratori con contratto di apprendistato.

3. Beneficiari e requisiti di ammissibilità

3.1 Beneficiari

1. Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso tutti i datori di lavoro ovvero le imprese del settore privato, ivi inclusi i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, **con sede operativa in Calabria alla data di concessione dell'aiuto.**
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare, a valere sul presente Avviso, **una sola domanda di contributo.**
3. I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti di cui al comma 1 non possono presentare domanda sul presente Avviso qualora stiano partecipando ad attività formative finanziate dall'Avviso "SKILLS FOR GREEN AND DIGITAL TRANSITION" della Regione Calabria.
4. Non possono usufruire degli aiuti previsti:
 - a) gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
 - b) le imprese che abbiano in atto sospensioni dal lavoro o che abbiano proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi.

3.2 Requisiti di ammissibilità

1. L'impresa richiedente l'aiuto di cui al presente Avviso deve possedere, **alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione del saldo**, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) essere in regola con tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime (DURC);
 - b) essere in regola con la normativa antimafia, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - c) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
 - d) non aver stipulato ovvero avere in corso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'Amministrazione Regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - e) essere regolarmente iscritta:
 - i. nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
 - ii. nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA;
 - iii. nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, al Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture o presso le Regioni se le attività dell'ente è esercitata in una sola Regione;
 - iv. nel caso di associazioni riconosciute a livello regionale, nell'elenco regionale delle associazioni o fondazioni riconosciute;
 - v. nel caso di associazioni o fondazioni riconosciute a livello nazionale, nell'elenco della Prefettura delle associazioni o fondazioni riconosciute;
 - vi. nel caso di società cooperative o Consorzi di cooperative, all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004;
 - vii. nel caso di professionisti obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, al pertinente albo professionale;
 - viii. nel caso di professionisti non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS.
 - f) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014;
 - g) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - h) di essere in regola con le norme della legge n. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili o, in alternativa, non essere soggetti alle norme di cui alla legge n. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili;
 - i) non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per gli stessi profili professionali

oggetto della presente manifestazione di interesse;

- j) non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento/sede in cui deve svolgersi l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e impegnarsi a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto;
 - k) non operare in uno dei settori esclusi di cui al par. 4.4 del presente Avviso;
 - l) richiedere il contributo in conformità con le disposizioni di cui al par. 5.2 del presente Avviso;
 - m) non aver usufruito e non richiedere altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche, previste da norme regionali, statali, comunitarie o altre forme di incentivazioni in genere, per i medesimi costi (in rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento);
 - n) avere sede operativa sul territorio della Regione Calabria al momento della concessione dell'aiuto.
2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è attestato dal richiedente mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la presentazione del Modulo di Domanda di cui all'Allegato 1 al presente Avviso.

4. Interventi finanziabili e spese ammissibili

4.1 Interventi ammissibili

1. Le imprese dovranno predisporre un progetto formativo utilizzando l'Allegato 2 "formulario attività formativa".
2. Le imprese - per l'erogazione della formazione - potranno avvalersi di:
 - Organismi di Formazione, pubblici o privati, con almeno una sede operativa in Regione Calabria accreditati per la macro-tipologia formativa "Formazione continua" ai sensi del Deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 28.07.2021;
 - Organismi di formazione accreditati in partenariato con soggetti quali Ordini professionali, associazioni di categoria, organismi formativi non accreditati in Regione Calabria, purché questi ultimi siano in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015.
3. I soggetti richiedenti presentano la domanda con le modalità e nei termini indicati ai successivi par. 5.2 e 5.3 per un sostegno in conformità con le finalità e gli obiettivi del presente Avviso, corredata di tutta la documentazione di cui al par. 5.4.
4. È possibile **presentare una sola domanda** a valere sul presente Avviso che può interessare uno o più lavoratori.
5. Sono finanziabili, negli importi di seguito indicati, gli Aiuti alla formazione dei lavoratori.
6. L'incentivo **per le attività di formazione**, volte alla qualificazione/riqualificazione dei lavoratori, è riconosciuto a fronte di percorsi di formazione continua riferiti alle Aree di Attività presenti nel **Repertorio regionale delle Qualificazioni e delle Competenze della Regione Calabria** di cui alla DGR n. 335 del 17.09.2015 e s.m.i o in mancanza di aree di attività utili al fabbisogno individuato, di quelle presenti nell'**Atlante nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni** o riferite al **Quadro di riferimento europeo delle competenze**.
7. Il costo della formazione per dipendente sarà determinato tramite le Opzioni Semplificate di Costo in conformità con le disposizioni di cui al Reg. Delegato CE 1676/2023 e art. 53(3)(e) del Reg. 1060/2021 (RDC), e in particolare, sulla base del parametro di cui al par. 3 (Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate) dell'Allegato al Regolamento Delegato sopra richiamato e nello specifico € 20,92 (27,90*0,75 - tariffa oraria per la formazione di persone occupate).
8. Il rimborso da parte dell'Amministrazione avviene sempre ed esclusivamente in base alle ore di

formazione effettivamente frequentate, indipendentemente da eventuali frequenze minime previste per il conseguimento di titoli o attestati.

9. L'UCS relativa alla tariffa oraria per la retribuzione di persone occupate non si applica nel caso di formazione rivolta a lavoratrici/ori beneficiari di ammortizzatore sociale oppure nel caso in cui il costo della retribuzione sia stato finanziato attraverso altro canale di finanziamento pubblico, quali ad esempio altri avvisi pubblici che prevedano incentivi all'assunzione del lavoratore che viene coinvolto nella formazione.
10. Fatto salvo il caso indicato al precedente punto, l'importo massimo per ciascun allievo per le attività in oggetto è pari a 20,92 euro come risultante dalla UCS e tale importo viene concesso in base e secondo i massimali previsti dal regime di aiuto opzionato dall'impresa richiedente.
11. Stante l'importo dell'aiuto concesso in fase di richiesta, l'importo erogato è pari alle ore di effettiva frequenza da parte dei partecipanti iscritti all'attività.
12. L'importo di cui al comma 10 copre tutti i costi dell'operazione, come specificato al par. 4.3.

4.2 Caratteristiche dell'attività formativa

1. Per la concessione dell'incentivo alla formazione dei lavoratori interessati, si richiede che l'impresa presenti una proposta formativa (Allegato 2) che contenga indicazioni sui seguenti elementi:
 - **Tipologia** di percorso:
 - Formazione collettiva (caratterizzata dallo svolgimento in forma collettiva, da minimo 5 a massimo 20 partecipanti);
 - Formazione individuale (caratterizzata dallo svolgimento in forma individuale o in piccoli gruppi, da minimo 1 a massimo 4 partecipanti).
 - **Articolazione del percorso**, secondo gli elementi per come di seguito indicati:
 - Denominazione Area di attività;
 - Capacità-abilità da conseguire;
 - UC di riferimento del repertorio regionale (ove pertinente);
 - **Quadro di riferimento**: percorsi di formazione continua riferiti alle Aree di Attività presenti nel **Repertorio regionale delle Qualificazioni e delle Competenze della Regione Calabria** di cui alla DGR n. 335 del 17.09.2015 e s.m.i o in mancanza di aree di attività utili al fabbisogno individuato, di quelle presenti nell'**Atlante nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni** o riferite al **Quadro di riferimento europeo delle competenze**.
 - **Aree formative a rilevanza strategica**: identificate con riferimento alle aree della strategia di Specializzazione Intelligente S3 – 21/27 della Regione Calabria. I progetti formativi devono essere inerenti una delle 9 aree di innovazione definite nella S3, di seguito riportate e/o afferenti ai settori e alle tecnologie STEP³:

³ Comunicazione della Commissione C/2024/3209 Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa STEP. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento STEP, i settori seguenti sono considerati rientranti nell'ambito di applicazione della STEP:

- le tecnologie digitali, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, i progetti multinazionali, quali definiti all'articolo 2, punto 2), della decisione (UE) 2022/2481, e l'innovazione delle tecnologie deep tech;
- le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette; e
- le biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici (8), e i loro componenti.

- Agricoltura 4.0 e Agroalimentare;
 - Ambiente, Economia Circolare e Biodiversità;
 - Edilizia ecosostenibile, Energia e clima;
 - Turismo e Cultura;
 - ICT, Tecnologie Digitali e Terziario Innovativo;
 - Smart Manufacturing;
 - Logistica e Mobilità Sostenibile;
 - Scienze della Vita;
 - Blue economy.
- **Durata:** la durata massima dei corsi è fissata in 300 ore. La durata minima dei corsi è correlata al livello di qualificazione che i percorsi formativi proposti permettono di acquisire in uscita, in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), correlata al livello professionale (A, B o C), ed è così parametrata:
 - Livello EQF 3 (Gruppo-livello A - Operatore): 16 ore minimo;
 - Livello EQF 4 (Gruppo-livello B - Tecnico): 30 ore minimo;
 - Livello EQF 5 (Gruppo-livello C - Responsabile): 40 ore minimo.
 - **Costo:** il costo è definito in conformità con le disposizioni di cui al Reg. Delegato CE 1676/2023 e art. 53(3)(e) del Reg. CE 1060/2021 (RDC), e in particolare, sulla base del parametro di cui al par. 3 (Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate) dell'Allegato al Regolamento Delegato sopra richiamato. Il parametro di costo è pertanto determinato forfettariamente in un importo di € 20,92 per ora di formazione del singolo dipendente. L'importo copre tutti i costi dell'operazione;
 - **Formazione a distanza:** se prevista in fase di progettazione, è ammessa la formazione a distanza (e-learning), purché in modalità sincrona e fino a un massimo del 50% del monte ore teorico del corso, come da progetto formativo approvato (Allegato 2). Non sono ammissibili modalità formative quali stage/tirocinio.
2. La proposta formativa, articolata sulla base del format di cui all'Allegato 2, dovrà essere completa e sviluppata in ciascuna delle parti di cui si compone; dovrà inoltre essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dell'ente di formazione, qualora scelto dall'impresa richiedente.
 3. Ciascuna offerta di Formazione Continua dovrà essere descritta nel rispetto degli elementi minimi di seguito indicati:
 - a) Titolo del corso;
 - b) Durata del corso espressa in ore;
 - c) Obiettivi formativi e competenze in uscita: descrizione delle competenze specifiche che gli allievi svilupperanno a conclusione del corso;
 - d) Riferimento agli standard formativi per ciascun percorso formativo proposto: indicazione delle competenze, obiettivi e abilità attese, conformi agli standard definiti come riferimento normativo;
 - e) Modalità di erogazione: FAD/in presenza;
 - f) Numero Destinatari;
 - g) Costo totale del singolo percorso formativo per aula: somma dei costi per tutti i partecipanti di ciascun corso.

4. La modulistica di riferimento per la gestione dell'attività formativa in tutti suoi aspetti (registri, attestazione, variazioni, certificazioni, ecc.) sarà quella fornita dal settore regionale competente.
5. Tutti i percorsi si devono concludere con una prova finale. Ai fini della ammissione alla prova finale, ogni allievo deve assicurare l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro pari ad **almeno l'80% delle attività**, al netto dell'esame finale.
6. Si precisa che **non sono ammissibili i corsi obbligatori** in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o per il rispetto di altre normative specifiche di settore (come ad esempio per la formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine medesimo).

4.3 Ammontare incentivo

1. L'aiuto alla **formazione continua** è riconosciuto in conformità con le disposizioni di cui al Reg. Delegato CE 1676/2023 e art. 53(3)(e) del Reg. 1060/2021 (RDC), e in particolare, sulla base del parametro di cui al par. 3 (Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate) dell'Allegato al Regolamento Delegato sopra richiamato. La spesa ammissibile è pertanto determinata in un importo di € 20,92 per ora di formazione del singolo dipendente.
2. I costi ammissibili sono rappresentati dai seguenti:
 - a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
 - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 - d) le spese relative ai partecipanti alla formazione per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
 - e) le spese generali indirette (spese amministrative, locazione).
3. Il tempo dedicato ai corsi di formazione si riferisce al tempo di lavoro retribuito (in ore) dedicato a tali corsi e copre solamente il tempo reale di formazione e le ore impiegate durante il tempo di lavoro retribuito.
4. Ogni impresa può presentare, a valere su questo Avviso, **una sola Domanda** di formazione per uno o più lavoratori.
5. La Domanda può includere anche più percorsi formativi e/o più edizioni del medesimo percorso purché coerenti con gli standard riportati al par. 4.2.

4.4 Forma ed intensità del contributo

1. Il presente Avviso prevede la concessione di **aiuti alla formazione** sotto forma di contributo, sulla base di una procedura valutativa a sportello.
2. Il presente Avviso esclude il pagamento dell'aiuto a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
3. Gli interventi previsti nel presente Avviso si configurano come aiuti e possono pertanto essere concessi ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 (di seguito "aiuti in esenzione") o nel rispetto del Reg. (UE) 2023/2831 (di seguito "Regolamento de minimis" o "aiuti in de minimis").

4. Nel rispetto del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), la Regione Calabria provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

4.4.1 Incentivi ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831

1. L'aiuto alla formazione continua di cui al presente Avviso è concesso, nella forma di contributo in conto capitale in conformità alle disposizioni del Reg. (UE) n. 2023/2831.
2. In caso di aiuti concessi ai sensi del Regolamento de minimis, l'importo del contributo pari a € 20,92 /ora è **concesso interamente all'impresa beneficiaria**, nei limiti della disponibilità massima di euro 300.000 nell'arco di tre anni.
3. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento dello stesso all'impresa in questione: pertanto, l'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.
4. Al riguardo, all'atto della richiesta di contributo, l'impresa richiedente dichiara gli importi degli aiuti de minimis ricevuti nell'anno in corso e nei due anni precedenti, fermo restando l'obbligo del RdA di verificare sul Registro Nazionale Aiuti la sussistenza di tale condizione prima dell'erogazione.
5. L'aiuto in *de minimis*, non può essere concesso in relazione ai lavoratori che operano nei settori esclusi, ovvero:
 - produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - produzione primaria dei prodotti agricoli.
6. Nel caso in cui l'impresa operi nei settori di cui al punto precedente, ma operi anche in uno o più dei settori ammessi o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione "de minimis", il regime de minimis si applicherà agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, ferma restando la necessità di garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate (quelle per cui si applica il regolamento e quelle per cui non si applica).
7. Si precisa che con riferimento alla concessione dell'aiuto de minimis, rilevano, ai fini del raggiungimento della soglia di importo di cui al comma 2, gli aiuti concessi all'"impresa unica". In tale ottica, si considerano unitariamente le imprese tra le quali intercorrano rapporti di controllo, anche per il tramite di una o più altre imprese. In particolare, sono considerate un'impresa unica tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni riportate nel par. 1.4 Definizioni.
8. Ove ricorra l'ipotesi di cui al punto 7, i contributi de minimis ricevuti nell'arco di tre anni vanno pertanto calcolati con riferimento alla specifica impresa unica che richiede il contributo pubblico.

4.4.2 Incentivi ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014

1. Nel caso di aiuti in esenzione concessi in base all'art. 31 del Regolamento (UE) 651/2014, l'importo della sovvenzione è stabilito sulla base dell'intensità massima concedibile che dipende dalla dimensione dell'impresa richiedente⁴, ossia:

⁴ Sono medie imprese (PMI), le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Si

- 70% per micro/piccola impresa
 - 60% per media impresa
 - 50% per grande impresa
2. Ai fini della determinazione della dimensione dell'impresa, devono essere considerati gli aspetti relativi al controllo e all'associazione con altri soggetti, secondo i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014.
 3. Possono accedere agli aiuti in esenzione tutte le imprese ad eccezione delle imprese in difficoltà, come riportato nel par. 1.4 Definizioni.
 4. La quota eccedente del contributo data dalla differenza tra il costo dell'attività previsto in base all'applicazione delle UCS e l'importo erogato in base all'intensità massima di contributo corrisponde alla contribuzione privata a carico dell'impresa.
 5. Il Regolamento di esenzione non si applica agli aiuti in favore di quelle attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso, anche in mancanza di aiuti. Pertanto, **per poter beneficiare di un aiuto alla formazione, l'impresa dovrà presentare la domanda di aiuto prima dell'avvio dell'intervento di formazione.**
 6. Ferme restando le esclusioni previste all'art. 1 commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 651/2014, nel caso degli aiuti in esenzione, a differenza degli aiuti "de minimis", trattandosi di aiuti per l'erogazione di attività formativa, non sono presenti limitazioni riguardo ai settori della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e produzione primaria dei prodotti agricoli.
 7. L'Amministrazione adempie agli obblighi di informazione e trasparenza sulla misura d'aiuto in ottemperanza a quanto disposto all'art. 11 del Reg. (UE) 651/2014.

4.5 Cumulo

1. Indipendentemente dalle regole di cumulo di cui all'art. 8 del Regolamento di esenzione e all'art. 5 del Regolamento de minimis, i contributi di cui al presente Avviso sono concedibili solo se non sono stati già riconosciuti come aiuti sulla base di altre misure agevolative o Leggi nazionali o regionali che insistano sui medesimi costi ammissibili e sui medesimi lavoratori. Le imprese richiedenti dovranno presentare, in sede di domanda, apposita dichiarazione attestante di non aver ricevuto contributi o di non aver avuto concessioni di aiuti relative alla medesima attività di formazione per il medesimo lavoratore per il quale viene presentata domanda nell'ambito del presente Avviso.

5. Procedure

5.1 Indicazioni generali sulla procedura

1. Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensiva delle erogazioni ai beneficiari, dei controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari sono svolte dal Settore "Formazione, Autoimpiego e autoimprenditorialità" del *Dipartimento Lavoro* (d'ora in avanti, il **Settore**) che si avvarrà per l'espletamento delle suddette attività di ARPAL Calabria, Ente pubblico economico, strumentale della Regione, in qualità di Soggetto Gestore⁵.

definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

⁵ Il riferimento al Settore non pregiudica lo svolgimento di attività da parte del Soggetto Gestore ARPAL per come le stesse saranno

2. **L'esame delle domande è effettuato con le modalità valutative a sportello in base all'ordine cronologico di ricevimento.** Le domande saranno valutate e finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al par. 1.2 del presente Avviso.
3. L'Amministrazione regionale ed il Soggetto gestore, non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. L'intervento si qualifica come "procedura a titolarità" rientrante nel macro-processo A2 Erogazione di Finanziamenti o Aiuti.

5.2 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, compilata secondo il modulo di Domanda Allegato 1 al presente Avviso e disponibile sul sito www.calabriaeuropa.regione.calabria.it, corredata di tutti gli allegati previsti e unitamente alla documentazione di cui al par. 5.4, deve essere inviata utilizzando tassativamente la **piattaforma informatica** che sarà resa disponibile ai fini del presente Avviso e secondo le modalità tecniche che saranno a tal fine previste ed ivi pubblicate.
2. Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone⁶, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.
3. La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
4. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. A tal fine, i soggetti proponenti dovranno dichiarare nella domanda di aver regolarmente assolto a tale obbligo e conservare la relativa documentazione presso la propria sede o il diverso luogo indicato per la conservazione della documentazione.

5.3 Termini di presentazione della domanda di aiuto

1. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno **xxxxx** e fino ad esaurimento delle risorse di cui al par. 1.2 del presente Avviso. L'Amministrazione provvederà a comunicare sul proprio sito l'avvenuta chiusura dei termini per la presentazione delle domande.
2. **Le domande inviate al di fuori dei termini previsti di cui al comma 1 e/o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso e/o non correttamente compilate, saranno considerate irricevibili.**
3. Il Dipartimento si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso, oppure di disporre la chiusura dello sportello.

5.4 Documentazione da allegare alla domanda

1. I richiedenti dovranno presentare, unitamente alla domanda e agli allegati (relativi alle dichiarazioni tra cui quelle relative alla concessione di aiuti) che formano parte integrante della stessa e con le modalità previste ai paragrafi 5.2 e 5.3 del presente Avviso:
 - a. Formulario attività formativa (Allegato 2);
 - b. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'assenza di rapporti di parentela o affinità tra i dirigenti ed i dipendenti della Regione Calabria titolari della procedura in oggetto e il legale rappresentante, gli amministratori, soci e gli eventuali dipendenti dell'impresa (Allegato 3).
2. Le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso, saranno considerate irricevibili e pertanto non saranno accettate.

definite nel contesto del rapporto convenzionale tra i l'Amministrazione ed il Soggetto Gestore.

⁶ Compresi, quindi, gli Allegati sulle dichiarazioni al modulo di domanda che ne costituiscono parte integrante.

5.5 Modalità di selezione della domanda

1. La durata del processo di selezione delle domande non si protrarrà oltre i 45 giorni dalla scadenza dell'Avviso.
2. Le domande presentate saranno esaminate sulla base dei seguenti elementi, in conformità con i criteri di selezione del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021/2027:
 - **Ricevibilità:**
 - a. inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Avviso;
 - b. completezza e regolarità della domanda e degli allegati.
 - **Ammissibilità del beneficiario e del destinatario:**
 - c. Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità dell'impresa beneficiaria di cui ai par. 3.1 e 3.2;
 - d. Sussistenza dei requisiti del destinatario (lavoratore/trice) di cui al par. 2.
 - **Ammissibilità dell'operazione:**
 - e. valutazione della coerenza della proposta formativa rispetto agli standard indicati al par. 4.2.
3. Il Settore, con il supporto del Soggetto Gestore, effettuerà la **verifica della ricevibilità e ammissibilità delle domande di contributo**, in conformità con quanto al precedente comma 2 ogni 90 giorni a far data dalla apertura dello sportello.

5.6 Approvazione provvisoria degli esiti della selezione

1. Il Settore competente pubblica, sui siti istituzionali, il Decreto Dirigenziale di approvazione provvisoria degli elenchi delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni.
2. I beneficiari hanno la possibilità di esercitare il diritto di **accesso entro 15 giorni** dalla pubblicazione degli elenchi provvisori e possono presentare istanza di **riesame entro i 5 giorni successivi all'accesso**. Il Settore, a fronte di istanze motivate e ritenute fondate, provvede a modificare gli elenchi.
3. La **valutazione delle istanze di riesame** si dovrà svolgere in tempi proporzionati al numero delle istanze pervenute e, in ogni caso, si concluderà **entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza** di riesame.

5.7 Pubblicazione degli esiti della selezione e finanziamento dell'operazione

1. Le domande ammesse a finanziamento saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili con un Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento, pubblicato sul B.U.R. Calabria e sui siti istituzionali. In particolare, con tale Decreto sono approvati:
 - L'elenco definitivo dei beneficiari di operazioni ammesse e relativo importo;
 - L'elenco definitivo dei proponenti le operazioni non finanziabili per carenza di risorse;
2. Con il medesimo Decreto si provvede altresì a:
 - concedere il finanziamento a favore dei beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili;
 - consolidare l'impegno contabile in relazione all'importo delle operazioni finanziate.
3. Il beneficiario ammesso al Contributo stipulerà con l'amministrazione regionale uno specifico Atto di adesione (Allegato 9) che disciplina la concessione dei contributi per la formazione continua.
4. L'Atto di adesione (Allegato 9) deve essere trasmesso alla Regione attraverso la piattaforma dedicata, prima dell'avvio del corso e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di finanziamento della formazione.
5. L'attività formativa potrà essere avviata dall'impresa, solo successivamente al ricevimento della comunicazione, da parte dell'Amministrazione regionale, dell'ammissione a finanziamento.
6. L'avvio di ogni percorso formativo deve essere comunicato tramite la piattaforma, **entro 30 giorni dalla**

data di comunicazione del finanziamento (pena decadenza del contributo) con indicazione delle date e dei partecipanti.

7. Contestualmente all'avvio di ogni percorso formativo, è necessario che i soggetti Beneficiari predispongano i registri formativi e delle presenze secondo il modello di cui all'Allegato 10.

5.8 Gestione delle economie

1. Le domande ammesse, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate con le economie verificatesi relativamente alla dotazione finanziaria di ciascun progetto a partire dal primo progetto finanziabile.
2. Per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni finanziate con le economie si applicano le pertinenti disposizioni del presente Avviso.

5.9 Modalità di erogazione dell'aiuto e relativa documentazione giustificativa

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con una delle seguenti modalità, che sono tra di loro alternative:

Unica soluzione - L'erogazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione a seguito della presentazione della documentazione attestante l'erogazione della formazione da parte del Beneficiario.

- la richiesta **di erogazione** (Allegato 5) dovrà essere presentata unitamente a:
 - copia del documento di identità del lavoratore/dei lavoratori in corso di validità, scansionata fronte-retro;
 - registro riportante le attività formative e le presenze⁷;
 - attestazione della frequenza del percorso per la durata minima prevista con messa in trasparenza degli apprendimenti;
 - documentazione attestante la regolarità contributiva del soggetto richiedente (DURC).

Anticipazione e saldo

- a **titolo di anticipazione**, un importo pari all'**80%** dell'incentivo alla formazione a seguito di produzione della richiesta di erogazione da parte del Beneficiario (Cfr. Allegato 6) corredata da apposita fideiussione o polizza assicurativa, prestata da banche o assicurazioni che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB), che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile. **La richiesta di anticipazione è prodotta dal beneficiario entro il termine massimo di 90 giorni solari a far data dalla concessione dell'aiuto.** Alla richiesta di anticipazione andrà allegata la documentazione attestante la regolarità contributiva del soggetto richiedente (DURC).
- a **saldo**, un importo pari al **20%** dell'incentivo alla formazione a seguito della richiesta di erogazione da parte del Beneficiario (cfr. Allegato 7). **La richiesta di erogazione del saldo dovrà pervenire entro 14 mesi dalla concessione dell'aiuto.** Alla richiesta di saldo andranno allegati:
 - copia del documento di identità del lavoratore/dei lavoratori in corso di validità, scansionata fronte-retro;

⁷ Il registro è predisposto al fine di documentare le presenze dei partecipanti e quelle del personale direttamente impegnato nell'esecuzione dell'attività formativa.

- documentazione attestante la regolarità contributiva del soggetto richiedente (DURC);
- registro riportante le attività formative e le presenze;
- attestazione della frequenza del percorso per la durata minima prevista con messa in trasparenza degli apprendimenti per le imprese che si avvalgono dei soggetti indicati al punto 4.1 punto 2;
- attestazione della frequenza del percorso per la durata minima prevista e del raggiungimento degli obiettivi previsti per le imprese che non si avvalgono dei soggetti indicati al punto 4.1 punto 2.

5.10 Garanzia a copertura dell'anticipazione

1. L'erogazione dell'anticipo di cui al **comma 1 del par. 5.9** è subordinata alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria che deve coprire l'importo complessivo dell'operazione, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero.
2. La garanzia potrà essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'Art. 106 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa.
3. La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello di cui all'Allegato 8 al presente Avviso. La fideiussione deve essere intestata alla Regione Calabria.
4. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale del Beneficiario (ex L. n. 155 del 19 ottobre 2017 recante "Legge Delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" e successivi decreti attuativi).
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
 - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
 - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione Calabria, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
 - e) il Foro di Catanzaro quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
 - f) l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - g) la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

6. Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

6.1 Obblighi del beneficiario

1. L'impresa in quanto Beneficiario è obbligata a:
 - a) comunicare, a mezzo PEC, la data di avvio delle attività formative entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse, mediante la trasmissione della comunicazione in conformità con il modello di cui all'**Allegato 4** al presente Avviso;
 - b) realizzare gli **interventi formativi secondo le modalità previste nel progetto approvato e,**

- comunque, nella misura minima – in termini di frequenza per ciascun formando – dell'80%;**
- c) realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei;
 - d) realizzare l'intervento entro i termini temporali previsti nel progetto formativo approvato;
 - e) produrre le richieste di erogazione dell'incentivo secondo le modalità ed entro i termini previsto dal presente Avviso (cfr. par. 5.9);
 - f) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dalla Regione al Beneficiario;
 - g) compilare correttamente i registri dell'attività formativa e conservarli presso la sede di svolgimento dell'attività formativa;
 - h) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
 - i) consentire le verifiche *in loco*, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dalla Regione al Beneficiario;
 - j) richiedere alla Regione Calabria l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento secondo quanto disposto al successivo par. 6.3 del presente Avviso;
 - k) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Calabria a tal fine;
 - l) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al par. 3.1 e 3.2, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - m) garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - n) garantire il rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto dall'Art. 50 del Reg. 1060/2021;
 - o) rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell'Art. 74(1)(a)(i) del Reg. 1060/2021 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Calabria a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
 - p) fornire i dati relativi al "titolare effettivo"⁸ sul sistema informativo SIURP;

⁸ DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, Art. 3(6) definizione di «titolare effettivo»: **la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:**

a) in caso di società: i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche,

- q) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- r) rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al par. 4.5;
- s) mantenere, per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al contributo di cui al par. 3.2.

6.2 Controlli

1. La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Le verifiche attengono:
 - la conformità dell'operazione alle norme comunitarie e nazionali in materia di aiuti;
 - che i richiedenti non abbiano goduto per le stesse situazioni di finanziamenti anche da altri programmi nazionali o comunitari o da altri periodi di programmazione;
 - la completezza dei dati anagrafici dei lavoratori utili alla valorizzazione degli indicatori e la loro coerenza rispetto alle caratteristiche dei destinatari;
 - la regolarità contributiva del soggetto richiedente (DURC).
3. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
4. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Calabria procederà alla revoca totale del contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.

6.3 Variazioni

1. Sono ammesse variazioni alla proposta formativa approvata solo nei seguenti casi e previa istanza di variazione:
 - la sostituzione degli allievi a condizione che la stessa avvenga entro il 15% delle ore dall'avvio del corso;
 - la sostituzione dei docenti/formatori solo qualora in possesso della medesima professionalità.
2. I corsi o le attività in presenza dovranno essere svolti unicamente nelle sedi indicate dall'impresa all'atto di presentazione della Domanda di partecipazione. Non potranno essere autorizzate variazioni della

ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto; b) in caso di trust: i) il costituente; ii) il o i «trustee»; iii) il guardiano, se esiste; iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico; v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi; c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

sede di svolgimento indicata, se non per i casi, adeguatamente documentati, di trasferimento o di sopravvenuta inagibilità/indisponibilità dei locali.

3. Il Beneficiario inoltra al Settore l'istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche. Il Settore valuterà la variazione richiesta e il rispetto della norma applicabile.
4. La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell'operazione e l'esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al Beneficiario.

6.4 Cause di decadenza

1. Il Beneficiario decade dal beneficio del Contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso, nei seguenti casi:
 - contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese, false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - presentazione di più di una domanda a valere sul presente Avviso.

6.5 Decurtazioni e Revoca del contributo

1. La non corretta compilazione dei registri didattici comporta la decurtazione sino al 100% di tutte le tabelle unitarie di costo standard interessate.
2. Qualora durante le verifiche ispettive, l'Amministrazione riscontrasse difformità sostanziali dell'attività effettivamente realizzata rispetto a quella approvata, si applicherà una decurtazione sino al 100% di tutte le tabelle unitarie di costo standard interessate.
3. **Il mancato rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicità, comporta una decurtazione pari al 3% del finanziamento concesso.**
4. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca parziale è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
5. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Beneficiario.
6. Sono motivi di **revoca totale** del Contributo:
 - a. la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale dell'operazione;
 - b. l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera c);
 - c. l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - d. la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, incluse le disposizioni in materia di pubblicità;
 - e. l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - f. l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
 - g. l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);

- h. tutti i casi di violazione degli obblighi di cui al par. 6 qui non espressamente richiamati e gli altri casi previsti dalle norme vigenti.
7. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Calabria, il diritto ad esigere immediato recupero del Contributo erogato e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente, maggiorato di cinque punti percentuali, calcolato dal momento dell'erogazione.
 8. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione **un termine di trenta giorni**, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 9. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
 10. L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
 11. L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
 12. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme.
 13. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i beneficiari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.
 14. Nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

6.6 Rinuncia al contributo

1. I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione al Soggetto gestore ARPAL Calabria, Ente pubblico economico, strumentale della Regione, che comunicherà, nell'ambito delle attività di monitoraggio previste in capo al Soggetto Gestore, i dati necessari al Dipartimento competente.

7. Disposizioni finali

7.1 Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati

1. Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto indicato dagli articoli 46-48 e dall'Allegato X del regolamento 1060/2021.
2. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata

nell'ambito del PR FESR – FSE+ Calabria 2021/2027 e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del FSE+ , Priorità 4 Occupazione “Una Calabria con più opportunità” dello Stato italiano e della Regione Calabria.

3. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Calabria, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.

7.2 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - General Data Protection Regulation (di seguito, “GDPR”), con riferimento al trattamento di dati personali che ricada nell'ambito di applicazione del GDPR, si informa che il titolare del trattamento è la Regione Calabria (di seguito “Titolare”).
2. I dati personali verranno acquisiti direttamente presso l'interessato. Potranno essere oggetto di trattamento le categorie di dati di seguito indicate:
 - a. **Dati personali:** Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) GDPR). I dati personali forniti dai Beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
 - b. **Categorie particolari di dati personali:** Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati personali (ove richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato italiano (art. 9, comma 2, lett. g) GDPR). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
 - c. **Dati relativi a condanne penali o reati:** Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (ove richiesti) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano ed, in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia e di quelle ulteriori eventualmente richiamate nell'Avviso.
3. La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di legge. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. I dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i dipendenti regionali assegnati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno diffusi in conformità alle previsioni di legge e, in particolare, secondo le norme in materia di pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.
4. I dati non saranno oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.
5. I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui all'Avviso e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare,

nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.

6. L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli Artt. 15 e segg. del GDPR.
7. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.
8. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l'obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l'irricevibilità o inammissibilità della domanda ovvero le altre conseguenze previste dall'Avviso o dalle disposizioni di legge applicabile.
9. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a mezzo PEC ai seguenti recapiti presidente@pec.regione.calabria.it; Responsabile esterno dei dati per la procedura è ARPAL Calabria (pec)
10. I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) sono di seguito indicati: rdo@pec.regione.calabria.it

7.3 Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 è il dott. Pascuzzo Antonio funzionario del Dipartimento Lavoro.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica dipartimento.lavoro@pec.regione.calabria.it.

7.4 Forme di tutela giurisdizionale

1. Avverso l'Avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentare ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge.

7.5 Informazioni e contatti

1. Per informazioni e chiarimenti sull' Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare il soggetto gestore tramite gli indirizzi messi a disposizione sulla piattaforma.
2. Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a tre giorni prima della data di chiusura dello sportello.

7.6 Rinvio

1. Per quanto non esplicitato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa e agli atti amministrativi citati al par. 1.3, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale comunque applicabile.

7.7 Clausola di salvaguardia

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso, prima della pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi al sostegno del PR FESR – FSE+ Calabria 2021 - 2027, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo, i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Calabria.
2. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente

Avviso.

ALLEGATI

- Modulo di Domanda (incluse le dichiarazioni) - Allegato 1
- Formulario attività formativa - Allegato 2
- Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di parentela - Allegato 3
- Comunicazione data di avvio – Allegato 4
- Richiesta di erogazione unica soluzione - Allegato 5
- Richiesta di erogazione anticipazione - Allegato 6
- Richiesta di erogazione a saldo - Allegato 7
- Modello per la richiesta di garanzia - Allegato 8
- Atto di adesione - Allegato 9
- Modello per il registro delle presenze - Allegato 10